

Alessandra Di Lauro
Università di Pisa

Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?

I riti e le pratiche intorno al consumo del cibo manifestano la tensione tra il rispetto di alcuni precetti, in particolare di quelli religiosi, e le preoccupazioni legate alla difesa del benessere degli animali.

Proprio le diverse questioni legate al possibile o impossibile contemperamento del consumo di cibo nel rispetto dei riti religiosi e della condizione del benessere animale hanno registrato alcune interessanti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia in ordine al riconoscimento come "riti" delle prescrizioni religiose legate alle modalità di macellazione degli animali.

Nella decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la famosa sentenza *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France*, (Cour eur. DH., arrêt *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France* du 27 juin 2000), la Corte ha affermato l'applicabilità dell'art. 9 della Convenzione ricordando che « l'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites », e che « il n'est pas contesté que l'abattage rituel est un "rite", comme son nom d'ailleurs l'indique, qui vise à fournir aux fidèles une viande provenant d'animaux abattus conformément aux prescriptions religieuses, ce qui représente un élément essentiel de la pratique de la religion juive » (par. 73).

A sua volta nella sentenza *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties* (C-426/16, del 29 maggio 2018), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che la Carta presenta un'accezione ampia "della nozione di «religione» ivi contemplata, la quale può comprendere sia il forum internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa" (richiamando a tale proposito le sentenze del 14 marzo 2017, *G4S Secure Solutions*, C-157/15, EU:C:2017:203, punto 28, nonché del 14 marzo 2017, *Bougnaoui e ADDH*, C-188/15, EU:C:2017:204, punto 30). In questa decisione la Corte ha confermato che la macellazione "rituale" rientra effettivamente nella nozione di «rito religioso», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 presentandosi come "una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione" (punto 47) e "costituendo un rito celebrato ogni anno da un numero elevato di musulmani praticanti in Belgio al fine di rispettare un particolare precetto religioso, consistente nell'obbligo di macellare o di far macellare, senza previo stordimento, un animale la cui carne viene poi in parte consumata dalla famiglia e in parte distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani" (punto 48).

La Corte ha concluso che la macellazione rituale pertanto ricade "nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta".

Nella discussione intorno alla relazione fra la libertà religiosa e il benessere animale che il diritto si trova a regolare è interessante notare che la Corte sottolinea che l'esistenza di eventuali divergenze teologiche fra diverse correnti religiose -nel caso di specie interne alla comunità musulmana sulla natura assoluta o non dell'obbligo di procedere alla macellazione senza stordimento degli animali durante la festa del sacrificio, e sulla possibilità di soluzioni alternative nel caso sia impossibile compiere il rito- non può "inficiare la qualificazione come «rito religioso» della prassi relativa alla macellazione rituale" (punto 51).

Il contributo intende proporre una riflessione su alcuni riti e alcune pratiche in materia alimentare per considerare in quale misura l'obbligo di effettuare la macellazione all'interno di uno stabilimento assoggettato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità nazionali competenti e che rispetti

i requisiti del regolamento n. 853/2004 non comprometta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte (C-426/16, del 29 maggio 2018), la protezione del rito religioso e quanto, poi, possano incidere sulla protezione dei riti religiosi e sulla condizione animale anche le successive sentenze della Corte di Giustizia sulla impossibilità di conciliare l'etichetta europea "[AB]" con le pratiche adottate verso gli animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 26 febbraio 2019, *OEuvre d'assistance aux betes d'abattoirs*, C-497/17) e sulla salvaguardia del rito religioso da parte di quella "normativa di uno Stato membro che impone, nell'ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale" (Corte di Giustizia dell'Unione europea 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*, C-336/19).

Se, infatti, risulta conforme al regolamento d'imporre lo stordimento degli animali all'atto della macellazione resta da valutare la regolarità dell'imposizione di tale pratica anche nel contesto della macellazione rituale in virtù di uno spazio di sussidiarietà riconosciuto ai diversi Paesi membri e la stessa proporzionalità della misura, e prima ancora la sua validità, ai fini della protezione del benessere animale ma anche della libertà di espressione religiosa.

L'intento generale del contributo sarà di verificare il grado e le modalità di penetrazione di alcuni riti e alcune pratiche nel quadro concettuale del benessere animale (cfr. Corte di Giustizia (17 marzo 2021, C-900/19), per approfondire il livello di normalizzazione del benessere animale risultante dal pluralismo delle norme tecniche e la coerenza del sistema anche in considerazione del moltiplicarsi di segni e di marchi riconducibili a questi temi.